

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO II^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 070/CSA (2016/2017)

Si dà atto che la Corte Sportiva d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 3 febbraio 2017, ha adottato le seguenti decisioni:

I COLLEGIO

Dott. Stefano Palazzi – Presidente; Dott. Roberto Vitanza – Vice Presidente; Dott. Francesco Cerini – Componenti; Dott. Franco Di Mario – Rappresentante A.I.A. - Dott. Antonio Metitieri - Segretario

1. RICORSO CALCIO PADOVA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. BREVI OSCAR ARNALDO SEGUIDO GARA FORLÌ/PADOVA DEL 22.1.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 124/DIV del 24.1.2017)

La C.S.A. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Calcio Padova di Padova riduce la sanzione della squalifica a 1 giornata effettiva di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2. RICORSO CALCIO PADOVA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA E AMMENDA € 500,00 INFLITTA AL SIG. MARTINELLI FABIO SEGUIDO GARA FORLÌ/PADOVA DEL 22.1.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 124/DIV del 24.1.2017)

La C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Calcio Padova di Padova. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

II COLLEGIO

Dott. Stefano Palazzi – Presidente; Avv. Maurizio Borgo, Avv. Nicolò Schillaci – Componenti; Dott. Franco Di Mario – Rappresentante A.I.A. - Dott. Antonio Metitieri - Segretario

3. RICORSO A.C. TUTTOCUOIO 1957 S.M. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUIDO GARA TUTTOCUOIO/LUPA ROMA DEL 22.1.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 124/DIV del 24.1.2017)

La C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.C. Tuttocuoio 1957 S.M. di San Miniato (Pisa). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

4. RICORSO CALC. GERALDINO DOS SANTOS GALVAO JOAO PEDRO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUIDO GARA ROMA/CAGLIARI DEL 22.1.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 124 del 24.1.2017)

La C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Geraldino Dos Santos Galvao Joao Pedro. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

5. RICORSO OLBIA CALCIO 1905 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. PIREDDA MARCO SEGUITO GARA OLBIA/PONTEREDERA DEL 22.1.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 124/DIV del 24.1.2017)

La C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Olbia Calcio 1905 di Olbia (Olbia-Tempio). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Stefano Palazzi

Pubblicato in Roma il 3 febbraio 2017

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio